



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

-----

**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI**

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Giuseppe Iannaccone Presidente

dr. Paola De Nisco Consigliere rel.

dr. Carla Ciofani Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello iscritta al n°654/16 del ruolo generale e promossa

**DA**

**ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 00656590544) elettivamente domiciliata in Perugia via Scarlatti n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Mangano, che la rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;



- appellante-

## CONTRO

**SOLISONDA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante (c.f./p.i. 01510360694), elettivamente domiciliata in Francavilla a Mare contrada Alento via Adriatica 210 presso lo studio dell'avv. Elio Carlino, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti;

- appellato-

## OGGETTO

Impugnazione lodo arbitrale reso il 29/7/2015 dal Collegio Arbitrale costituito in Pescara, dichiarato esecutivo con decreto emesso il 4/11/2015 dal Presidente del Tribunale di L'Aquila

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere:

In via rescindente: Annullare e/ o revocare il lodo arbitrale, in parte qua (Pagg. 7 -8 di parte espositiva e Pagg. 9 -10 di parte dispositiva), perché affetto da violazione di legge nei profili diffusamente evidenziati nella narrativa che precede, con riferimento alla nullità ex art. 829 c.p.c. per incompatibilità sopravvenuta dell'arbitro Di Francescantonio.

In via rescissoria: Accertata e dichiarata, in riforma della decisione arbitrale, la risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa della Solisonda srl, per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della penale di cui all'art. 14 del contratto di subappalto pari ad € 8.000,00, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Roscini Impianti Tecnologici s.r.l. per il fermo dei lavori e per la risoluzione del contratto con ATI, avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità della Solisonda s.r.l. e quantificato in € 20.000,00 disponendo in ogni caso l'automatica loro compensazione ex art. 1241 c.c., con eventuali disconosciute avverse posizioni creditizi.



In subordine accertare e dichiarare che il credito vantato da Solisonda s.r.l. nei confronti di Roscini Impianti Tecnologici è pari al 50% dei lavori eseguiti nel cantiere del condominio Bosco e disporre la compensazione di tale somma con l'importo di € 8.000 + IVA a titolo id penale.

In ogni caso in riforma della decisione impugnata, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. che sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione del rigetto delle domande proposte da Solisonda s.r.l.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di gravame.

Richieste istruttorie

Allega i documenti di cui all'indice della produzione. Chiede acquisirsi presso la MCM Mediazione in Pescara Piazza Unione nr. 4 presso Avv. Carlo Naso, nominato Segretario con verbale di costituzione del Collegio Arbitrale del 30.07.2014 i seguenti documenti:

1) fascicolo di parte

2) fascicolo d'ufficio nell'Arbitrato Roscini IT srl Solisonda srl depositato presso lo Studio dell'avv. Naso

Per l'appellato: in via preliminare dichiarare la inammissibilità ovvero la improcedibilità dell'atto id appello siccome violativo delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. 829 c.p.c. e di ogni altro principio in materia di impugnazione;

respingere l'intero gravame proposto, perchè inammissibile comunque infondato in fatto e in diritto e confermare il lodo del 29/7/2015;

condannare in ogni caso la Roscini Impianti Tecnologici s.r.l. al pagamento delle spese e delle competenze di questa fase del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.



**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ex artt. 828 e 829 c.p.c. ritualmente notificato la s.r.l. Roscini Impianti Tecnologici ha impugnato il lodo in epigrafe, con il quale il Collegio Arbitrale ha dichiarato che essa società era inadempiente alle obbligazioni assunte in forza di contratto di subappalto concluso con la s.r.l. Solisonda in data 1/6/2012 e successiva appendice del 8/10/2012 per un importo di € 57.703,00, ha dichiarato il ritardo nella ripresa dei lavori da parte della s.r.l. Solisonda, con conseguente obbligo da parte della medesima di corrispondere alla Roscini Impianti Tecnologici una penale per un importo pari ad € 1.400,00, e, previa compensazione degli importi predetti, ha condannato tale ultima società al pagamento in favore della Solisonda s.r.l. della complessiva somma di € 56.303,00, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al saldo effettivo, e al rimborso in favore della medesima Solisonda dei 3/4 delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.400,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In particolare la società appellante lamenta: 1) la nullità del lodo ai sensi degli artt. 815 e 829 c.p.c., per avere l'arbitro da essa nominato (avv. Di Francescantonio) maturato, nelle more del procedimento, un interesse alla causa derivate da rapporti patrimoniali e contrattuali, che ne hanno compromesso l'indipendenza, di cui essa società era venuta a conoscenza solo in data 6/8/2015; 2) erroneità della decisione per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 comma 5 d.lgs 163/2006, per avere il collegio arbitrale qualificato l'ATI, costituita da essa società con l'impresa individuale Ciotti Carlo, come orizzontale invece che verticale e per non avere il collegio fatto applicazione (a seguito dei provvedimenti cautelari penali assunti nei confronti del Ciotti) delle disposizioni previste in materia di appalti pubblici nel caso di fallimento della capogruppo di una ATI; 3) omessa motivazione del lodo in relazione alla condanna della s.r.l. Solisonda al pagamento della penale, avendo il collegio arbitrale quantificato in maniera arbitraria in soli 7 giorni il periodo di sospensione dei lavori tenendo conto solo dei documenti prodotti dalla controparte non supportati



da ulteriori elementi probatori e nonostante la propria lettera di diffida in data 21/9/2012. Sul punto ha altresì precisato che alla data attuale risulterebbe anche possibile quantificare il danno subito dal ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Solisonda, avendole il comune di L'Aquila applicato una penale di € 97.718,39 per il ritardo nell'esecuzione dei lavori; 4) difetto di motivazione e manifesta illogicità della stessa in ordine alla condanna al rimborso in favore della s.r.l. Solisonda delle spese di lite nella misura di 3/4, tenuto conto del parziale rigetto delle domande da questa proposte e dell'accoglimento sia pure in parte della richiesta condanna al pagamento delle penali previste in contratto. Ha concluso pertanto come in epigrafe.

La s.r.l. Solisonda ha resistito al gravame, contestandone specificamente tutti i motivi ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c..

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici *errores in procedendo* o *in iudicando*. La parte appellante ha del resto censurato l'*iter* logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi *ictu oculi* l'insussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame



contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità del lodo per la sopravvenuta incompatibilità dell'arbitro nominato dalla stessa appellante, avv. Angelo Di Francescantonio.

A riguardo occorre rilevare come nella stessa prospettazione dell'appellante essa sarebbe venuta a conoscenza delle circostanze, idonee ad integrare una ipotesi di incompatibilità del predetto arbitro, in data 8/6/2015 e cioè in data antecedente alla sottoscrizione del lodo arbitrale (effettuata per tabulas in data 27/9/2015).

Ciò posto, questa Corte non può nella specie che fare applicazione del consolidato principio di diritto per cui *“Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.”* (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 20558 del 13/10/2015).

Con il secondo motivo di impugnazione la Roscini Impianti Tecnologici s.r.l. lamenta l'errata applicazione dell'art. 37, comma 5, d.lgs 163/2006, per avere il Collegio Arbitrale qualificato l'ATI, costituita da essa società con l'impresa Carlo Ciotti, come orizzontale e non



verticale, con conseguente affermazione del proprio obbligo solidale al pagamento dell'intero credito vantato dalla s.r.l. Solisonda, e poi ritenuto comunque responsabile essa società per esserne divenuta mandataria. Lamenta inoltre la mancata applicazione al caso di specie della normativa prevista in materia di appalto pubblico per l'ipotesi di fallimento della capogruppo ATI.

A riguardo questa Corte rileva che il Collegio Arbitrale ha affermato la responsabilità solidale della Roscini Impianti Tecnologici s.r.l. sulla base di tre ordini di motivi, ciascuno idoneo a sostenere la decisione: a) in forza della qualifica dell'ATI costituita con l'impresa Ciotti come orizzontale, a prescindere *“dalla divisione formale e nominalistica dei ruoli di mandatario in capo all'impresa Ciotti Carlo e di mandante in capo alla Roscini Impianti Tecnologici s.r.l.”*; b) per l'assunzione in ogni caso della qualifica di mandataria da parte della appellante, dopo le vicende penali che hanno riguardato il Ciotti, circostanza questa che determina l'assunzione della responsabilità solidale per tutte le obbligazione dell'ATI a prescindere dal momento in cui sono sorte; c) in forza dell'art. 8 del regolamento interno di mandato, allegato al contratto di subappalto (prodotto dalla medesima Roscini), il quale prevede espressamente che *“la responsabilità delle Parti è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di propria competenza così come individuate all'art. 3 di cui sopra, ferma restando la loro responsabilità solidale verso la stazione appaltante e i subappaltatori”*.

Ebbene, in relazione a tale ultima ragione della decisione, si ribadisce da sola sufficiente all'accoglimento integrale della domanda della s.r.l. Solisonda, l'odierna appellante non ha articolato alcuna censura neppure generica, sicché il motivo in esame si appalesa inammissibile in quanto inidoneo a superare l'impugnata decisione.

Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'arbitrarietà del lodo per avere il collegio arbitrale calcolato il numero dei giorni di sospensione *“avvalendosi esclusivamente dei documenti forniti da controparte”* senza tenere conto della lettera



di diffida inviata da essa società e motivare in ordine alla mancata prova da parte della s.r.l. Solisonda in relazione alla sua impossibilità ad accedere al cantiere a far data dal 21/9/2012.

Anche a riguardo questa Corte non può che fare applicazione del principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui *“La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”* (cfr. per tutte Cass. sent. n. 13968 del 24/06/2011; n. 17097 del 10/07/2013).

Quanto invece alla richiesta di condanna della s.r.l. Solisonda al risarcimento del danno conseguente al fermo dei lavori, pur ritenendo ammissibile la produzione documentale offerta in questa sede (in quanto successiva all'emissione del lodo), questa Corte deve evidenziare come detto documento non sia stato in concreto allegato agli atti (non vi è neppure traccia nell'indice con attestazione di deposito da parte della cancelleria) e pertanto non è possibile discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Collegio Arbitrale in punto di rigetto della relativa domanda per l'omesso assolvimento da parte dell'odierna appellante dell'onere probatorio posto a suo carico.

Infine infondato anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante società censura la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.

A riguardo questa Corte si limita a rilevare che correttamente il Collegio Arbitrale ha proceduto ad una limitata compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia che comunque ha visto soccombente l'appellante per l'importo di € 57.703,00 a fronte di un limitato accoglimento delle sue domande (pari ad € 28.000) per € 1.400,00. Per il resto non sono state neppure indicate quali siano le gravi e eccezionali ragioni che di contro avrebbero imposto l'integrale compensazione delle spese di lite.



Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.

Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale reso il 29/7/2015 dal Collegio Arbitrale costituito in Pescara, dichiarato esecutivo con decreto emesso il 4/11/2015 dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'impugnazione;

condanna la Roscini Impianti Tecnologici s.r.l. al rimborso in favore della s.r.l. Solisonda delle spese di lite, liquidate nella misura di € 6.615,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

dichiara parte tenuta al pagamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

L'Aquila, il 25/2/2020

Il Presidente  
dr. Giuseppe Iannaccone

Il Consigliere Est.

dr. Paola De Nisco

